



ASET S.p.A.

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI RISERVATI

(Art.112 D.Lgs.n.50/2016 - Art.5 L. n. 381/1991)

INDICE

Premessa

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito soggettivo di applicazione della riserva

Art. 3 - Ambito oggettivo di applicazione della riserva

Art. 4 – Modalità di affidamento

Art. 5 - Modalità operative di affidamento di servizi, beni e lavori di importo inferiore ad euro 40.000

Art. 6 - Modalità operative di affidamento di servizi, beni, lavori di importo superiore euro 40.000,00

Art. 7 – Disposizioni finali

Art. 8 – Entrata in vigore

Approvato dall'Assemblea dei Soci in data 08 Marzo 2019

Vigente dal 08 Marzo 2019

Premessa

- con la deliberazione n. 365 del 9 novembre 2000, il Comune di Fano ha approvato la delibera di costituzione di ASET spa unitamente allo Statuto della società per azioni a capitale pubblico di cui all'art. 113 del d.Lgs. n.267/2000;
- la società è stata costituita, a far data dal 1 gennaio 2001, in attuazione della trasformazione di ASET consorzio, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 115 del D.Lgs.n.267/2000, per la gestione associata dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica ed industriale;
- con delibera di CC. Di Fano n. 153 del 09.10.2018 –l'Ente socio ha approvato il regolamento per l'affidamento dei contratti riservati di cui all'art. 112 del d.lgs n. 50/2016 ed art. 5 della L. 381/1990, stabilendo di demandare l'adozione di analogo regolamento in capo ad ASET Spa in qualità di soggetto esercitante le attività di direzione e coordinamento disponendo, altresì, la competenza in merito all'approvazione del presente Regolamento in capo all'Assemblea dei Soci;
- lo Statuto di ASET spa prevede, all'art.2, le attività di manutenzione del verde pubblico;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 205 del 19.12.2018 il Comune di Fano ha proceduto all'affidamento in house del servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico alla società, con decorrenza dal 22.12.2018;
- in data 21.12.2018 si è proceduto alla sottoscrizione del contratto di servizio rep 39130 per la gestione e manutenzione ordinaria del verde pubblico – periodo 22.12.2018 – 31.12.2050;

Per quanto sopra premesso, sulla base del Regolamento adottato dal Comune di Fano con delibera di CC 153/2018, ASET Spa in qualità di società deputata all'erogazione del servizio verde pubblico, adotta il presente regolamento ai fini di autodeterminare le procedure di affidamento dei contratti cosiddetti riservati;

Art.1 -Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di riserva, ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.n.50/2016, del diritto di partecipazione alle procedure di appalto di beni, servizi e lavori o di concessione di servizi o di riserva di esecuzione degli stessi nell'ambito di programmi di lavoro protetti agli operatori economici, cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate o con disabilità.
2. Per "**laboratori protetti**" si intendono gli operatori economici di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
3. Per "**programmi di lavoro protetti**" si intendono appalti pubblici le cui modalità di svolgimento, in relazione alla manodopera, richiedano il diretto coinvolgimento nell'esecuzione dell'appalto dei soggetti di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 (disabili e/o lavoratori svantaggiati).
4. Tenuto conto di quanto previsto nella delibera ANAC n.207/2017, fino a diverse precisazioni di detta autorità, ovvero interpretazioni legislative ovvero interventi giurisprudenziali, per "lavoratori svantaggiati", ai sensi dell'art.112, comma n.2, del D.Lgs.n.50/2016, si intendono le "persone svantaggiate" di cui all'art.4 della L.n.381/1991 e non coloro che sono ricompresi nell'art.2, punti n.4-99, del Regolamento U.E.n.651/2014.

5. Gli appalti riservati di cui al presente regolamento sono affidati al fine di sostenere gli operatori economici qualificabili quali “laboratori protetti” ovvero al fine di mantenere e/o creare opportunità di lavoro per “persone svantaggiate” tramite “programmi di lavoro protetti”.

Art.2 -Ambito soggettivo di applicazione della riserva

Laboratori protetti

1. Ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 ASET S.p.A. riserva gli appalti di acquisto di beni, servizi e lavori ovvero le concessioni di servizi, nel rispetto del presente regolamento e del vigente regolamento aziendale dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie – settori ordinari e speciali, ai “laboratori protetti” di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 e precisamente agli operatori economici, comunque denominati, che dichiarino ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a) di essere un soggetto giuridico che eserciti, in via stabile e principale, un'attività economica organizzata;
- b) che la propria dotazione di personale sia composta da almeno il 30% da “laboratori con disabilità” e/o “laboratori svantaggiati” come individuati dall'art.112, comma n.2 del D.Lgs.n.50/2016;
- c) che lo statuto sociale abbia tra le proprie finalità principali quella dell'inserimento di “laboratori con disabilità” e/o “laboratori svantaggiati” come individuati dall'art.112, comma n.2 del D.Lgs.n.50/2016.

Tali requisiti, in quanto qualificabili soggettivamente, non possono formare oggetto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.n.50/2016.

2. La riserva di cui al comma n.1 che precede può essere totale o parziale, nel caso di riserva parziale gli operatori economici non in possesso dei requisiti ivi previsti potranno partecipare alle procedure di affidamento costituendo un raggruppamento temporanei di impresa (R.T.I.) ai sensi dell'art.48 del D.Lgs.n.50/2016.

Cooperative sociali di tipo “B”

3. Ai sensi dell'art.5, comma 1 della L.n.381/1991 ASET S.p.A., in sede di programmazione del “Piano degli acquisti” riserva gli appalti di beni e servizi alle cooperative sociali di tipo B (ex art. 1 co.1, lett. b) della L.n.381/91 e loro consorzi di importo inferiore alla soglia comunitaria, di cui all'art. 35 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. nel rispetto del presente regolamento e della delibera della Giunta Regionale n.569/2014 e ss.mm.ii. - allegato c)- relativo agli affidamenti alle cooperative sociali e loro consorzi per importi inferiori alla soglia comunitaria.

4. L'onere di impiegare “persone svantaggiate”, come analiticamente individuate dall'art.4 della L.n.381/1991, sussiste per gli affidamenti disposti ai sensi dell'art.5 della medesima legge a favore delle cooperative sociali di tipo B per gli affidamenti sotto soglia comunitaria; tale onere deve essere riferito ad almeno il 30% della forza lavoro impiegata nel contratto affidato avendo riguardo al complesso delle prestazioni previste. In sede di eventuale rinnovo delle procedure di affidamento l'ente applica la “clausola sociale armonizzata” tenendo conto e valorizzando gli esiti del “programma di lavoro protetto”.

Operatori economici che attuano programmi di lavoro protetti

5. ASET S.p.A. riserva altresì l'esecuzione del contratto nell'ambito di “programmi di lavoro protetti” di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 a tutti gli “operatori economici” in possesso dei requisiti di cui al punto a) e

c) del comma n.1 che precede. In tal caso gli “operatori economici” dovranno definire uno specifico progetto di recupero e di inserimento lavorativo necessario per l'esecuzione del contratto affidato rivolto, per almeno il 30% della forza lavoro necessaria, a “lavoratori con disabilità” ovvero “lavoratori svantaggiati” come individuati dall'art.112, comma n.2 del D.Lgs.n.50/2016. In sede di gara il progetto di recupero ed inserimento lavorativo proposto è oggetto di valutazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, comma n.2 del D.Lgs.n.50/2016. L'adozione di “programmi di lavoro protetti” richiede, in relazione alla rilevanti finalità sociali sottese, un termine minimo triennale di contratto. In sede di eventuale rinnovo delle procedure di affidamento la Società applica la “clausola sociale armonizzata” tenendo conto e valorizzando gli esiti del “programma di lavoro protetto”.

Art.3 -Ambito oggettivo di applicazione della riserva

1. Sono riservati ai “lavoratori protetti”, ai sensi dell'art.112 del D.Lgs.n.50/2016, gli appalti di servizi relativi alla manutenzione del “verde pubblico” e in parte residuale alcuni specifici servizi strumentali del servizio di igiene ambientale.

2. Gli appalti di servizi, beni ovvero lavori nonché le concessioni di servizi inferiori alla soglia di cui all'art.36, comma n.2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 sono aggiudicati esclusivamente ai “lavoratori protetti” di cui all'art.112 del medesimo decreto, sulla base dei requisiti di cui all'art.2 che precede, limitatamente alle seguenti categorie mediante la formazione di uno specifico elenco di operatori economici:

a) i seguenti servizi attinenti la manutenzione ordinaria del verde pubblico:

- sfalcio dell'erba nelle aree comunali;
- potatura di piante ed alberature, siepi e arbusti;
- abbattimento di alberi secchi, malati e/o pericolanti;
- manutenzione e realizzazione di aiuole fiorite e di rotatorie;
- fornitura e messa a dimora di nuove piante e arbusti;
- vangatura e pulizia di formelle di alberi e spollonatura;
- estirpamento di arbusti e siepi e trattamenti antiparassitari;
- irrigazione di piante e aiuole.

b) i seguenti servizi strumentali attinenti attività del servizio di igiene ambientale:

- lavaggio mezzi;
- servizio di pulizia accessoria alle aree impiantistiche del servizio;
- servizi di consegna bidoncini, sacchi e materiali informativo del servizio;

In caso di affidamenti rientranti in più categorie si applica il principio della prevalenza.

3. Il Comitato di Direzione, con proprio provvedimento, può integrare nonché meglio precisare le categorie di cui al comma n.2 che precede.

4. L'affidamento a favore degli operatori economici presenti in elenco è obbligatorio da parte dei servizi interessati relativamente alle categorie sopra individuate e si attua invitando i soggetti iscritti, in base alle categorie di riferimento, nel rispetto degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia e dal vigente regolamento aziendale dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie – settori ordinari e speciali.

5. Non possono essere oggetto di riserva i contratti relativi a concessioni afferenti i Servizi di interesse economico generale (SIEG). Tuttavia possono essere riservati contratti per specifici segmenti di attività riconducibili a contratti di concessione afferenti i SIEG.

Art.4 -Modalità di affidamento

1.La riserva di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. ovvero dell'art.5 della L.n.381/1991 è disposta dal Comitato di Direzione con propria specifica deliberazione; è facoltà del Consiglio di amministrazione di ASET S.p.A. fornire indirizzi ai relativi dirigenti in ordine allo studio preliminare di contratti da riservare sia tramite appalto che concessione. Sono fatti salvi i “contratti riservati” come individuati dal presente regolamento nonché dagli atti di programmazione approvati dal Comitato di Direzione.

2. I “programmi di lavoro protetti” di cui all'art.112 del D.Lgs.n.50/2016 nonché dell'art.5 della L.n.381/1991 sono approvati da parte del Comitato di Direzione tramite apposita deliberazione contenente la definizione del progetto di mantenimento/inserimento lavorativo, previa proposta del responsabile unico del procedimento da concertare con il Direttore di Area competente in materia.

Art. 5 -Modalità operative di affidamento di servizi, beni e lavori di importo inferiore ad euro 40.000

1. L'affidamento si attua mediante i procedimenti previsti dal Regolamento aziendale dei lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie – settori ordinari e speciali.

2. In relazione alle finalità di promozione sociale di cui al presente regolamento e della soglia di affidamento di cui all'art.36, comma n.2, lett. a) (inferiore ad euro 40.000,00) il principio di rotazione si applica solo nei confronti del precedente affidatario di servizi/beni ovvero di concessioni di servizi.

Il principio di rotazione non si applica, in ogni caso, nei confronti degli operatori economici partecipanti alle procedure ordinarie di affidamento.

3. E' vietato l'affidamento diretto, in assenza di preventivi, a favore dello stesso contraente e per la medesima categoria di riferimento di n.2 (due) contratti consecutivi, indipendentemente dal valore degli stessi, salvo che non esistano altri soggetti qualificati presenti in elenco per la medesima categoria.

4. L'elenco degli operatori economici viene aggiornato on line, mediante l'Albo fornitori presente sul sito internet aziendale.

Art.6 -Modalità operative di affidamento di servizi, beni, lavori di importo superiore euro 40.000,00

1. I contratti di lavori il cui importo sia inferiore ad euro 150.000,00 ma pari o superiore alla soglia di cui all'art.36, comma n.1, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, fissata in euro 40.000,00, possono essere affidati mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno dieci (10) operatori ovvero mediante procedura aperta; in tal caso, ai requisiti di cui all'art.2, comma n.1 che precede accedono i requisiti di qualificazione in materia di LL.PP. E' esclusa l'applicazione della riserva per contratti di lavori pari o superiori alla soglia di euro 150.000,00.

2. Ai sensi dell'art. 1, c. 912, della Legge n. 145 del 2018, fino al 31.12.2019, i contratti di lavori il cui importo sia inferiore ad euro 150.000,00 ma pari o superiore alla soglia di cui all'art.36, comma n.1, lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, fissata in euro 40.000,00, possono essere affidati mediante procedura negoziata con invito rivolto ad almeno tre (03) operatori ovvero mediante procedura aperta; in tal caso, ai requisiti di cui all'art.2, comma n.1 che precede accedono i requisiti di qualificazione in materia di LL.PP. E' esclusa l'applicazione della riserva per contratti di lavori pari o superiori alla soglia di euro 150.000,00.

3. I contratti di beni e servizi, incluse le concessioni di servizi, il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria, fissata in euro 221.000,00, ma pari o superiore alla soglia di cui all'art.36, comma n.1 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016, fissata in euro 40.000,00, possono essere affidati mediante procedura negoziata ovvero mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Codice appalti. Per le concessioni di servizi si osserva la soglia comunitaria prevista per i servizi. Per importi superiori alla soglia comunitaria si procede esclusivamente con procedura aperta.

Art.7 -Disposizioni finali

1. Nell'ambito del presente regolamento si applicano le vigenti Linee Guida ANAC per quanto compatibili.

Art. 8 -Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, e conseguente pubblicazione sul sito aziendale www.asetservizi.it – nella sezione “Amministrazione trasparente”.

2. Le clausole del presente regolamento recanti riferimenti alle disposizioni del D.Lgs.n.50/2016 e sm.i., nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.